

**SINDACATI BANCARI**  
**POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA**

Numero di polizza	Sostituisce la polizza	Broker/Agenzia	Codice
R 40772559/09	====	G.M. ASSICURAZIONI SRL	4149

CONTRAENTE **UILCA SEGRETERIA NAZIONALE**  
**Via Lombardia,30**  
**00187 – ROMA**  
**C.F./P.I. : 97151930589**

Decorrenza: 31/12/2010 scadenza 31/12/2011 Durata : anni 1 SENZA TACITO RINNOVO  
Garanzie prestate: **vedasi condizioni che seguono, nelle pagine numerate da 1 a 6**

**PREMIO ALLA FIRMA**

Premio Netto	Imposte	Premio TOTALE
81,80	18,20	100,00

Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Sasa presta le garanzie indicate nella scheda di polizza alle Condizioni Generali e Particolari contenute nelle pagine che seguono, che formano parte integrante ed essenziale, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

Il Contraente dichiara di conoscere le anzidette Condizioni di Assicurazione e di non aver ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto, composto da N. 6 pagine e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

Preso atto dell'informativa ricevuta, il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: **acconsente**

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

**NON acconsente (\*)**

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(\*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data 03 GEN. 2011

IL CONTRAENTE

MILANO DIVISIONE SASA  
L'Agente G.M. Assicurazioni Srl

G.M. ASSICURAZIONI SRL  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il premio alla firma di € 100,00 è stato pagato a il a mani di 03 GEN. 2011

## PREMESSA

Premesso che è volontà della Spett.le Uilca Segreteria Nazionale mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di assicurare il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'aderente al Sindacato. Il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per i danni verificatisi in relazione a quanto meglio specificato nella sezione A) Responsabilità Civile Famiglia.

Prima dell'adesione di un proprio iscritto alla presente polizza, il Contraente si obbliga a fornirgli una copia integrale delle presenti condizioni Generali e particolari di Assicurazione, in forma cartacea, unitamente al modulo di adesione, così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Nessun compenso è riconosciuto al Contraente.

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Broker:</b>	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Scoperto:</b>	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Franchigia:</b>	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali che gli animali;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

### Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;  
trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

### Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.). I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

### Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 – Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, la controversia è deferita a due periti, nominati dalle Parti uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, anche su istanza di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito.

### Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Se il recesso viene esercitato dalla Società, la stessa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 9 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 10 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

#### **Art. 11 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 13 – Foro competente**

Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente.

### **SEZIONE A) RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA**

Il Sindacato stipula la presente Sezione di polizza a favore di tutti i suoi aderenti.

La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'aderente al Sindacato, il coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a:

#### **RC FAMIGLIA**

- **Fatti della vita privata**
- **Alla pratica di sports in genere,**  
escluse competizioni di carattere agonistico
- **Alla conduzione delle abitazioni**  
costituenti dimora abituale o saltuaria, ivi compresa l'antenna televisiva; per i danni da spargimento d'acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di EUR 259,00 per sinistro.
- **Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco**  
a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.
- **Alla proprietà ed all'uso di velocipedi, animali da sella e di cani**  
con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di EUR 51,00.  
Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l'Assicurato è in regola con il disposto dell'Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni.
- **All'impiego di collaboratori familiari**  
nello svolgimento delle proprie mansioni.  
Sono esclusi i danni fisici subiti dagli stessi.

**LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO**

### Gestione delle vertenze – spese legali e peritali

La Società assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Esclusioni

#### Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) Cagionati dolosamente;
- b) Derivanti dalla proprietà di fabbricati;
- c) Derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria di fabbricati;
- d) Derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli a motore, natanti, aeromobili, apparecchi per il volo;
- e) Derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni;
- f) Derivanti dalla pratica del modellismo e del parapendio;
- g) Alle cose che gli Assicurati detengano a qualsiasi titolo;
- h) Da furto, nonché i danni a cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute avvenuti all'interno delle dimore indicate in scheda di polizza e relative pertinenze;
- i) Inerenti ad attività professionali;
- j) Derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- k) Da inquinamento;
- l) Derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardati avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi.

#### Non sono considerati terzi:

- Gli Assicurati
- I loro ascendenti o discendenti.

### IN CASO DI SINISTRO

#### • Denuncia del danno ed obblighi relativi

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

#### • Gestione delle vertenze

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. Sono assicurati alla presente Sezione tutti gli iscritti al Sindacato Contraente.
2. La presente assicurazione decorre dalle ore 24 del 31/12/2010 e scade alle ore 24 del 31/12/2011  
Nei confronti dei singoli assicurati la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato ha effettuato il bonifico, se l'adesione è successiva al 31.12.2010 ed opera in secondo rischio nel caso in cui gli Assicurati abbiano un'altra assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

### 3. MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

#### OPZIONE 1

**MASSIMALE** EUR 155.000,00 unico  
che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

**PREMIO LORDO** EUR 10,00  
per ciascun iscritto.

#### OPZIONE 2

**MASSIMALE** EUR 520.000,00 unico  
che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo

**PREMIO LORDO** EUR 20,00  
per ciascun iscritto.

### 4. REGOLAZIONE DEL PREMIO

La RELA BROKER s.r.l. ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 31/12 ai fini del computo della regolazione del premio.

### 5. CLAUSOLA BROKER:

Alla Società di Brokeraggio RELA BROKER s.r.l. di Genova sita in Piazza della Vittoria 12/15, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della legge 28/11/1984 n. 792. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione ufficiale inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione ufficiale del Broker alla Società. Il pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società.

6. A parziale deroga delle Condizioni Generali di assicurazione, il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Il Contraente

Milano Ass. S.p.A. Divisione Sasa  
L'Agente G.M. Assicurazioni Srl